

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti — Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio — Consigliere relatore

dott. Marco Smiroldo — Consigliere

dott. Francesco Albo — Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 22/A/2025

nel giudizio di appello principale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6976 del registro di segreteria, depositato in data 18/9/2024, promosso da

- Branchina Salvatore, nato ad Adrano il 5/8/1959, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Floreno, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, via G. Carnazza n. 51, con domicilio digitale carmelo.floreno@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

nonché nei confronti di

- Messina Adolfo Maria, nato a Biancavilla il 7/10/1956;

- Trombetta Alfio Massimo, nato a Catania il 10/2/1965;

- Pedi Raffaello Giovanni, nato a Caltagirone il 26/4/1974;

* * *

nel giudizio di appello incidentale in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 6976 del registro di segreteria, depositato in data 22/9/2024, promosso da

- Pedi Raffaello Giovanni, nato a Caltagirone il 26/4/1974, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Pastore e dall'avv. Pierpaolo Lucifora, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catania, via Grotte Bianche n. 150, con domicilio digitale antonino.pastore@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

- Ufficio di procura generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del titolare dell'ufficio pro tempore;

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana in persona del procuratore regionale pro tempore;

avverso

la sentenza n. 223 del 2024, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana e depositata in data 14/6/2024.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 20/2/2025, l'avv. Agatino Cariola in sostituzione dell'avv. Carmelo Floreno per Branchina Salvatore, l'avv. Giovanni Bertuglia in sostituzione dell'avv. Antonino Pastore per Pedi Raffaello Giovanni e il pubblico ministero dott.ssa Maria Luigia Licastro, vice procuratore generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con atto di citazione depositato in segreteria in data 22/3/2023 e ritualmente notificato, a seguito di apposita segnalazione, conveniva in giudizio Messina Adolfo Maria, Trombetta Alfio Massimo, Branchina Salvatore e Pedi Raffaello Giovanni per essere condannati, a vario titolo, al risarcimento del danno erariale di euro 1.149.179,15, di cui euro 778.749,15 subito da Pubbliservizi s.p.a. ed euro 370.430,00 subito dal Comune di Catania, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nonché alle spese di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato.

1.1. Per il pubblico ministero Messina Adolfo Maria, in qualità di presidente di Pubbliservizi s.p.a., partecipata alla 99,5% dalla Provincia regionale di Catania, oggi Città metropolitana di Catania, costituita nel 2006 per svolgere servizi di *facility management* esclusivamente a favore di detto ente, e Trombetta Alfio Massimo, in qualità di consulente esterno e stretto collaboratore di Messina, avrebbero realizzato una molteplicità di illeciti, per procurarsi un

ingiusto arricchimento personale, mediante la ricezione di somme di denaro a seguito dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché - con riferimento a Messina - mediante l'appropriazione di somme della predetta società.

I suddetti convenuti per i fatti sopra contestati erano condannati, con sentenza del Tribunale di Catania n. 814 del 2018, per i reati di cui agli articoli 416, commi 1, 2 e 3 del codice penale, per quelli di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-*bis* e 321, nonché, il solo Messina, per il reato di cui all'articolo 314; la suddetta sentenza, previa riqualificazione dei fatti di cui all'articolo 319-*bis* nell'articolo 320, era confermata con sentenza n. 2402 del 2019 della Corte d'Appello di Catania, a sua volta confermata dalla sentenza n. 37076 del 2021 della Corre di cassazione.

Per l'attore pubblico Messina e Trombetta, legati da un rapporto strettamente fiduciario, oltre che dall'essere soci al 20% della società Imprenditalia Sicilia s.r.l., realizzavano il loro disegno criminoso con la collaborazione di due dipendenti di Pubbliservizi s.p.a., Branchina Salvatore, direttore tecnico e responsabile unico del procedimento, e Pedi Raffaello Giovanni, direttore di settore, quest'ultimo socio fondatore e segretario organizzativo del movimento politico "*io c'entro*", di cui Messina era presidente.

Messina e Trombetta, secondo quanto emergeva dalle indagini svolte nel processo penale, compendiate nell'atto di citazione, si circondavano di dipendenti pronti ad assecondare le loro richieste, come Branchina e Pedi, premiati con il mantenimento del posto di

lavoro e progressioni di carriera, e individuavano un nucleo di imprese di fiducia che sistematicamente beneficiavano di affidamenti diretti "*in violazione delle norme in materia di evidenza pubblica*", facendo ricorso a procedure d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge, "*nonché di pagamenti preferenziali rispetto agli altri fornitori*", percependo "*corrispettivi largamente superiori a quelli effettivamente dovuti sulla base delle prestazioni previste*"; inoltre, "*laddove formalmente si è fatto ricorso a procedure negoziate non vi è prova che le imprese diverse da quella destinataria dell'affidamento siano state effettivamente invitate*".

Le imprese in questione, ricevuti gli affidamenti dei lavori, corrispondevano somme di denaro e altre utilità.

1.2. Ciò posto, il pubblico ministero, innanzitutto, contestava un danno da tangente per euro 229.926,00, di cui euro 205.726,00 per versamenti diretti di somme ed euro 24.200,00 per regalie di vario genere, di cui erano chiamati a rispondere, in solido, Messina, Trombetta, Branchina e Pedi, in occasione dell'affidamento di lavori, che erano indicati specificatamente nell'atto di citazione, ad un nucleo ristretto di imprese, come in seguito meglio specificato.

1.2.1. Con riferimento alla ditta Renergy di Reitano Rosario, con sede in San Giovanni La Punta, il cui legale rappresentante era Rosario Simone Graziano Reitano, il pubblico ministero elencava dettagliatamente, per il biennio 2015/2016, undici affidamenti per la realizzazione di lavori, per un importo complessivo di euro 429.137,67, da parte dell'ing. Branchina Salvatore che "*sistematicamente*

procedeva con determinazioni […] *in condizioni di urgenza, a norma dell'art. 176 del DPR n. 207/2010*", con "*il solo scopo di giustificare l'affidamento diretto alla ditta prescelta senza mai ricorrere alla competitività del mercato*"; gli affidamenti in questione risultavano "*quasi sempre effettuati in maniera diretta, in quanto l'importo cumulativo degli stessi non supera la soglia di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (40.000 euro) o, quando la supera, si ricorre ad un conseguente atto di sottomissione*"; soltanto in due casi vi era stata "*una procedura negoziata con svolgimento di una gara, ai sensi dell'art. 36 in combinato disposto con l'art. 36 del D.Lgs 50/16, per importi a base d'asta superiore a 40.000 euro*", ma in tali ipotesi erano state invitate ditte che non avevano il codice attività necessario per parteciparvi.

Con riferimento alla ditta Light and Powers, con sede in San Giovanni La Punta, il cui legare rappresentante era stato Trombetta Alfio Massimo (dal 6/5/2014 all'8/1/2015), Rosario Simone Graziano Reitano (dall'8/10/2015 all'8/5/2016) e, in ultimo, la madre di quest'ultimo, *Omissis*, anche se amministrata di fatto dal figlio Rosario Reitano, risultava destinataria di un affidamento diretto per euro 5.996,00, con determina di Branchina, dalla cui lettura si evinceva - senza alcun riscontro documentale nel fascicolo - che vi era stata una consultazione di altre ditte e che era stato predisposto un computo metrico.

Gli affidamenti di cui sopra erano "*frutto di un mercimonio corruttivo con riparto dei proventi dello stesso in misura uguale tra il*

Messina e il Trombetta" poiché, dagli accertamenti bancari effettuati, era emerso che le società in questione riversavano, tramite bonifici per un importo complessivo di euro 205.726,00, parte delle somme ricevute da Pubbliservizi s.p.a. per i lavori effettuati sui conti correnti di Trombetta e della moglie di quest'ultimo *Omissis*, che a loro volta ne riversavano una parte a Messina.

Le intercettazioni telefoniche evidenziavano "*cointeressenze illecite tra Messina e Trombetta da un lato e le società che ricevevano gli affidamenti dall'altro*"; infatti, Reitano amministratore di diritto di Renergy e Nicotra, amministratore di fatto, "*in posizione tra loro intercambiabile, venivano informati in tempo reale da Trombetta, in costante contatto con Raffaele Pedi, sullo stato dei pagamenti delle fatture emesse dalle loro imprese, nonché sul possibile affidamento ad esse di ulteriori lavori da effettuare (circostanza riferita anche dall'ing. Omissis* [dipendente di Pubbliservizi])"; il predetto ing. *Omissis* era stato, poi, allontanato poiché si era opposto al sistema illecito posto in essere.

Il pubblico ministero riferiva che "*i fatti sopra riportati sono stati ammessi dagli stessi Messina e Trombetta*", durante gli interrogatori, nonché dallo stesso Reitano che, dopo avere precisato di avere dovuto corrispondere al Trombetta almeno il 50% dell'importo degli affidamenti, riferiva che i pagamenti effettuati a favore di quest'ultimo "*non dipendessero dai precedenti rapporti d'affari dal momento che quanto dovuto era stato già pagato integralmente negli anni precedenti*".

1.2.2. Con riferimento alla ditta Ma.Gi. s.r.l., con sede in Trecastagni, amministrata da Giuseppe Giuffrida, il pubblico ministero elencava dettagliatamente, per il biennio 2015/2016, otto affidamenti per la realizzazione di lavori, per un importo complessivo di euro 401.612,93 da parte dell'ing. Branchina che procedeva in via diretta, per importi non superiori alla soglia di euro 40.000,00, prevista dall'art. 125 del d.P.R. n. 163 del 2006, e se superiori con la conseguente sottoscrizione di un "*atto di sottomissione*"; solo in un caso era stata attivata la procedura negoziata, ma l'unica offerta pervenuta era quella di Ma.Gi. s.r.l.

Anche in tali ipotesi emergevano atti di corruzione consistiti in regalie e *benefit* concessi a Messina, mediante l'opera di Trombetta, da parte di Alfio Giuffrida, socio di Ma.Gi. s.r.l. e padre dell'amministratore Giuseppe Giuffrida, per un totale di euro 24.200,00, di cui: euro 12.200,00 per il saldo per l'acquisto di un orologio Rolex per il compleanno di Messina; euro 5.000,00 per l'organizzazione della festa di compleanno di quest'ultimo nella villa di Alfio Giuffrida; euro 5.000,00 per la consegna gratuita di un'autovettura a Trombetta; euro 2.000,00 per il pagamento di pranzi anche a Pedi.

All'uopo, l'organo requirente richiamava le sommarie dichiarazioni rese da Branchina, dal figlio del titolare della gioielleria ove era stato acquistato l'orologio, dal titolare della pasticceria che aveva organizzato il rinfresco per la cena di compleanno, nonché le intercettazioni telefoniche sull'utenza del Trombetta ove si discuteva su come simulare l'acquisto di un'autovettura di proprietà di Alfio

Giuffrida a favore di Messina, colloqui ai quali partecipava anche Pedi; richiamava, altresì, le dichiarazioni di Alfio Giuffrida, amministratore di fatto di Ma.Gi. s.r.l., circa i pagamenti di pranzi presso "*Il Tortellino*" o da "*Ernesto*".

1.2.3. In conclusione, per l'organo requirente, sulla base della normativa sopra richiamata, appariva illecito frazionare gli affidamenti dei lavori al fine di non superare la soglia di euro 40.000,00 e, inoltre, le ditte beneficiarie avrebbero dovuto essere scelte sulla base dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, anziché sulla base di rapporti personali, caratterizzati dall'illecito scambio di utilità.

1.2.4. Il danno in questione, pari ad euro 229.926,00, era qualificato come "*danno da tangente*" poiché "*nella determinazione del corrispettivo contrattuale l'impresa computa tutti i costi a suo carico, ivi inclusi quelli illeciti, e il proprio margine di utile. Poiché i costi illeciti non hanno alcuna ragione economica essi determinano un aumento ingiustificato del costo a carico dell'ente pubblico. È del resto stato provato che gli affidamenti alle imprese legate al Messina avvenivano a valori superiori a quelli di libera concorrenza*"; lo stesso Reitano, nell'ammettere i fatti contestati, dichiarava di avere corrisposto a Trombetta una somma quanto meno pari al 50% dell'importo degli affidamenti ottenuti.

1.3. Il pubblico ministero, poi, contestava al solo Messina un danno di euro 140.504,43 per essersi assegnato somme non spettanti sia per la carica di presidente (euro 18.504,43) che per quella di capo

commessa (euro 122.000,00).

1.4. Veniva contestato, inoltre, a Messina un "*danno da interruzione del nesso sinallagmatico*" per euro 37.887,86, per avere utilizzato "*la propria posizione non già per adempiere agli obblighi legati alla carica, ma per asservire la funzione a propri interessi personali economici e politici traendone significative utilità*".

1.5. In ultimo, contestava il danno all'immagine, quantificato in euro 740.860,86, secondo il criterio del cosiddetto *duplum* tangentizio*, "[corruzione (euro 229.926) + peculato (euro 140.504,43)] x 2*", da ripartire nella misura del 50% tra il Comune di Catania e Pubbliservizi s.p.a., da porre, in solido, a carico di Messina per l'intero e di Trombetta fino ad euro 459.852,00.

1.6. L'attore pubblico riteneva che fosse integrato l'elemento soggettivo del dolo per tutti i convenuti e procedeva ad analizzare, confutandole, le deduzioni difensive di Branchina e di Pedi.

2. La locale Sezione giurisdizionale di primo grado si pronunciava con la sentenza n. 223 del 20024, in questa sede impugnata.

2.1. Il giudice di prime cure, dichiarata la contumacia di Messina e di Trombetta, affermava, rigettando la relativa eccezione sollevata da Branchina, la propria giurisdizione su Pubbliservizi s.p.a., società *in house providing*, sussistendone tutti i presupposti di legge; rigettava, altresì, l'eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti, stante la costituzione di parte civile della Città metropolitana di Catania (19/1/2018) e di Pubbliservizi (21/12/2017) nel processo penale

(R.G.N.R. n. 14676/16) che produceva effetti, ai sensi dell'articolo 1310 del codice civile, anche nei confronti dei condebitori solidali.

2.2. Nel merito, accoglieva parzialmente la domanda attorea, nei termini seguenti.

2.2.1. Confermava il danno da tangente, subito dalla Città metropolitana di Catania, per tutti i convenuti Messina, Trombetta, Branchina e Pedi che avevano ricevuto diverse utilità economiche dagli amministratori di diritto o di fatto delle società Renergy, Light and Powers e Ma.Gi. s.r.l., per il compimento, in concorso, di atti illeciti nell'affidamento dei lavori.

Per Messina e Trombetta la condanna in sede penale per i fatti contestati era definitiva, mentre per Branchina e Pedi, chiamati a rispondere in concorso dei medesimi reati, il processo era ancora pendente; con riferimento alla posizione di questi ultimi richiamava gli elementi di prova desumibili dagli atti del processo penale, per ritenere provato il loro concorso criminoso nell'affidamenti illecito di lavori, con violazione delle norme sopra citate in materia di evidenza pubblica, alle imprese Renergy di Reitano Rosario, Light and Power e Ma.Gi. s.r.l. che, poi, elargivano somme di denaro e altri benefici a Messina e Trombetta, mentre Branchina e Pedi ottenevano, in cambio, "*utilità economiche connesse all'avanzamento o alla conservazione del proprio livello contrattuale*"; Branchina, inoltre, otteneva l'assunzione di "*una dipendente presso la società*" (*Omissis*), ricevendo anche "*il pagamento di alcuni viaggi*", mentre Pedi otteneva il pagamento di biglietti aerei e di pranzi presso gli esercizi "*Il Tortellino*" e il "*Bar*

Ernesto" in Catania.

Il giudice, inoltre, riteneva corretta la quantificazione del danno nella misura complessiva di euro 229.926,00, pari all'importo delle dazioni economiche accertare a carico di Messina e Trombetta; all'uopo, sosteneva che "*la quota richiesta dal Messina e dal Trombetta a carico delle imprese affidatarie risultava pari al 50% del valore della commessa: una quota così elevata e largamente eccedente il margine di utile di qualsiasi impresa secondo l'id quod plerumque accidit e la razionalità propria dell'operatore economico, necessariamente deve essere traslata sul costo dell'opera da eseguire*".

In conclusione, condannava Messina, Trombetta, Branchina e Pedi, in via solidale, al risarcimento del danno di euro 229.926,00 a favore di Pubbliservizi s.p.a.

2.2.2. Il giudice di primo grado rigettava, invece, la domanda avente ad oggetto il danno per avvenuta interruzione del nesso sinallagmatico, da qualificarsi come danno da disservizio e quantificato in euro 37.887,86, a carico di Messina, essendo risultato sfornito di prova.

2.2.3. Nella sentenza in questione era confermata la condanna di Messina al risarcimento del danno di euro 140.504,43, a favore di Pubbliservizi s.p.a., per l'indebita percezione di emolumenti.

2.2.4. In ultimo, trovava accoglimento anche la richiesta di risarcimento del danno all'immagine, quantificato in euro 740.860,86 (euro 370.430,00 a favore di Pubbliservizi s.p.a. ed euro 370.430,00 a favore della Città metropolitana di Catania), di cui erano chiamati a

rispondere Messina per l'intero e Trombetta fino ad euro 459.852,00.

* * *

3. Branchina Salvatore, avvalendosi dell'avv. Carmelo Floreno, con atto di appello, depositato in data 18/9/2024, impugnava la predetta sentenza.

L'appellante premetteva che la società Pubbliservizi s.p.a., nell'arco temporale di riferimento (2015/2016), versava in grave crisi finanziaria, tanto da essere dichiarata fallita, con conseguente impossibilità di soddisfare le centinaia di richiesta urgenti provenienti dalla Città metropolitana di Catania, come comunicato nella relazione del 17/7/2015, e ciò aveva comportato un gravoso lavoro, con l'emissione di centinaia di determine; aggiungeva di avere riposto piena fiducia nell'operato del presidente Messina che in quegli anni aveva subito anche gravi minacce per il suo intendo di ridurre i costi della società.

3.1. Con il primo motivo di impugnazione reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione, mancando i presupposti per la qualificazione di società *in house* di Pubbliservizi s.p.a. poiché non soggetta al controllo analogo da parte della Città metropolitana di Catania, come emergeva soprattutto dallo statuto societario; tali documenti non assegnavano al socio di maggioranza poteri più pregnanti di quelli esercitati, secondo il diritto comune, dall'assemblea dei soci, nonostante quanto contenuto nella nota prot. n. 65925 del 2/12/20016 del ragioniere generale e nelle sentenze penali.

3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, reiterava

l'eccezione di prescrizione poiché la costituzione di parte civile di Pubbliservizi s.p.a. nel processo penale non conteneva alcuna specifica richiesta di corresponsione di somme di denaro e, pertanto, non era idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.

3.3. Con il terzo motivo di impugnazione contestava la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, per essere rimasto estraneo alla patto corruttivo, tanto da non avere mai ricevuto alcuna regalia, come anche riconosciuto dall'imprenditore Giuffrida nelle dichiarazioni agli atti, ma di essersi "*limitato ad accettare qualche suggerimento dal vertice (ossia dal presidente Messina e dal consulente Trombetta) in ordine alle ditte cui fare riferimento (solo in alcuni casi!) per affidamenti diretti*"; tale ultima circostanza non poteva considerarsi sintomo di illegittimità/illiceità della condotta poiché l'istituto dell'affidamento diretto presupponeva il carattere puramente fiduciario della scelta dell'impresa.

L'appellante aggiungeva che il giudice di primo grado, errando, si era basato sulle sentenze penali di condanna emesse nei confronti di Messina e Trombetta, senza tenere conto che il processo penale nei propri confronti fosse ancora pendente.

3.3.1. Branchina si soffermava sulla correttezza del proprio operato, evidenziando che il pubblico ministero, nella maggior parte dei casi contestati non aveva mosso alcuna specifica censura avverso le determine adottate, con conseguente inammissibilità, oltre che infondatezza della domanda.

L'appellante, dunque, contestando le conclusioni cui erano

giunti i giudici di primo grado nella sentenza impugnata, evidenziava:

- il pieno rispetto del principio di rotazione, come emergeva dalle centinaia di determine adottate nel biennio 2015/2016, depositate agli atti di causa, i cui affidamenti diretti, sempre per importi inferiori ad euro 40.000,00, erano stati attribuiti a tantissime ditte, oltre quelle indicate nell'atto di citazione e solo in taluni casi, in perfetta buona fede, aveva accettato i suggerimenti di Messina e di Trombetta; tra l'altro la ditta Renergy era l'unica a possedere, per quanto riguardava gli interventi di manutenzione delle cabine, le competenze tecniche necessarie, con scelta, dunque, obbligata;

- il rispetto del divieto di frazionamento degli appalti poiché gli unici casi di superamento della soglia di euro 40.000,00 era avvenuto con la sottoscrizione di appositi atti di "*sottomissione*", in ragione di affidamenti necessitati a Renergy, a motivo di sopravvenute relazioni del consulente Trombetta che prospettava l'esecuzione di ulteriori interventi nello stesso sito;

- la propria incompetenza nell'eseguire i pagamenti alle ditte appaltatrici, con la conseguenza che non era responsabile dei pagamenti "*preferenziali*", come anche evincibile dalle dichiarazioni rese dall'avv. *Omissis*.

3.3.2. L'appellante si soffermava sulla legittimità del proprio operato in relazione agli affidamenti (o procedure negoziate) in capo a Renergy di Reitano Rosario e Light and Power, lamentando che il giudice di primo grado avrebbe effettuato "*un generico richiamo alle contestazioni della procura contabile ed al contenuto delle sentenze*

penali rese nei confronti del Messina e del Trombetta".

In particolare, si soffermava sulle procedure negoziate CIG 656627123F e CIG 6714179BC7, riguardanti la manutenzione di cabile elettriche, sostenendo che l'invito a partecipare alla gara era stato inviato ad altre imprese, inserite nell'apposito elenco predisposto da Messina, che pur non avendo il codice ATECO richiesto dalle gare (si trattava di un ambito strettamente specialistico), operavano nello stesso settore (settore A), con la convinzione che potessero partecipare.

Poi, esaminava le singole procedure riguardanti gli affidamenti diretti, di importo inferiore ad euro 40.000,00, per i quali, in ogni caso, a norma dei decreti legislativi n. 163 del 2006 e n. 50 del 2016 non era necessario dimostrare l'urgenza dei lavori; evidenziava che, comunque, l'urgenza dei lavori era evincibile dalla richiesta di intervento inviata dagli enti richiedenti e laddove erano stati stipulati atti di sottomissione, questi erano non erano a lui riferibili.

3.3.3. In ultimo, si soffermava sulla legittimità del proprio operato "*in relazione agli affidamenti (o procedure negoziate) in capo a Ma.Gi.*", puntualizzando che gli incarichi rientravano nell'oggetto sociale di tale impresa, con il conseguente pieno rispetto della normativa.

3.4. Con il quarto motivo di impugnazione, contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale, ovverosia del dolo o della colpa grave.

L'appellante lamentava che la sentenza di primo grado avesse ritenuto la sussistenza del dolo sulla base delle condotte di Messina e

di Trombetta, nei cui confronti si era formato il giudicato penale, nonostante le dichiarazioni di costoro si fossero mostrate inattendibili in diverse occasioni.

Sosteneva, dunque, la sua estraneità al patto corruttivo, desumibile da una serie di elementi:

- l'assenza di regalie di alcun tipo a suo carico, come anche confermato da Giuffrida, amministratore di fatto di Ma.Gi.;

- la piena legittimità degli atti adottati, come sopra esposto, tanto che gli atti di sottomissione, con i quali veniva superata la soglia di euro 40.000,00 per gli affidamenti diretti, risultavano sottoscritti da Messina e Pedi a sua insaputa;

- il contratto di appalto per la realizzazione dei lavori in Catania, contrada Gelso Bianco, da parte di Renergy era stato sottoscritto da Messina per un importo superiore a quello stabilito nella determina di affidamento e a sua insaputa;

- l'albo delle imprese fornitrici era tenuto da Messina, non rientrando nella sua competenza e, in ogni caso, la pretesa illiceità della condotta non poteva basarsi su un campione di affidamenti assolutamente riduttivo e fuorviante, senza valutare le centinaia di determine emessene, dalle quali evincere che era stato pienamente rispettato il principio di rotazione;

- i pagamenti alle imprese esulavano dalla sua competenza;

- di avere accettato, solo in un numero sporadico di casi, suggerimenti da Messina, di cui si fidava anche per l'appoggio pubblico incondizionato dell'allora presidente della Regione, circa le imprese cui

affidare direttamente i lavori, ma ciò non costituiva prova di avvenuta partecipazione al sodalizio criminoso, tenuto conto che gli affidamenti per importi sotto euro 40.000,00 erano governati dal principio di fiduciarietà;

- di non avere ottenuto l'assunzione di *Omissis*, elemento tra l'altro estraneo alle contestazioni contenute nell'atto di citazione, come emergeva dalla nota prot. 302/2018 del 20/272018 di Pubbliservizi nella quale si evidenziava che non era stata mai assunta, né esisteva un contratto di lavoro subordinato con la stessa;

- di non avere ottenuto alcun avanzamento in carriera, considerato che ricopriva la carica di direttore tecnico prima dell'insediamento di Messina e anche successivamente, come evincibile dal confronto degli organigrammi, mentre l'ing. *Omissis*, che secondo il giudice di primo grado era stato esautorato per essersi opposto al sodalizio criminoso, con l'arrivo di Messina era stato dapprima promosso per, poi, ritornare nella posizione originaria;

- di non avere ricevuto alcun pagamento di viaggi, circostanza contestata nell'atto di citazione solo con riferimento alla posizione di Pedi, e frutto di errore da parte del giudice di prime cure;

- di avere notato il comportamento opaco di Messina solo dopo avere partecipato alla sua festa di compleanno, svoltasi in una villa di proprietà di uno degli imprenditori delle società appaltatrici, alla presenza di altri imprenditori, raccogliendo in tale occasione anche voci sui regali ricevuti dallo stesso Messina.

3.5. Con il quinto motivo di impugnazione sosteneva

l'insussistenza del "*danno da tangente*".

L'appellante, dopo avere, nuovamente, puntualizzato di non aver ricevuto alcuna somma di denaro o altra utilità, sosteneva che la sua chiamata in corresponsabilità solidale fossa ingiusta in quanto non era possibile equiparare la sua posizione con quella degli altri condannati che avevano ricevuto un illecito profitto; del resto, il "*danno da tangente*" poteva coinvolgere solo i percettori delle somme di denaro ma non anche coloro che non avevano partecipato alla spartizione degli illeciti profitti.

Aggiungeva, secondo quanto sostenuto dalla giurisprudenza contabile, che dal pagamento di una tangente non poteva, in ogni caso, desumersi in maniera automatica un danno erariale di pari importo poiché il maggior costo rappresentato dalla tangente si ripercuoteva solo sull'utile dell'appaltatore; sul punto, del resto non era stata fornita alcuna prova, neanche indiziaria, che l'affidamento dei lavori fosse avvenuto a costi maggiori rispetto a quelli di mercato; richiamava, anche, il diffuso fenomeno delle "*offerte anomale*" in base al quale le imprese, per non essere escluse dal giro degli appalti pubblici, erano costrette, talvolta, a presentare offerte sottocosto pur di mantenere alto il fatturato.

In via subordinata, chiedeva la riduzione del 70% dell'importo risarcitorio richiesto; all'uopo, sosteneva che non vi fosse prova che i versamenti effettuati dall'appaltatore fossero frutto di tangenti e che vi potesse essere piena equazione tra il danno subito dall'amministrazione e gli indebiti versamenti effettuati, tanto che nel

caso dell'impresa Ma.Gi. non vi era stato alcun versamento di denaro a favore di Messina, ma solo la corresponsione di utilità e regalie dietro l'insistenza di quest'ultimo.

3.6. Con il sesto motivo di impugnazione chiedeva, in subordine, che fosse esclusa la condanna in via solidale, tenuto conto che al più nella sua condotta fosse possibile ravvisare solo l'elemento soggettivo della colpa grave.

3.7. Con il settimo motivo di impugnazione chiedeva, sempre in via subordinata, che fosse esercitato il potere riduttivo, con una condanna non superiore ad euro 10.000,00; all'uopo, evidenziava: di non aveva ricevuto alcun pagamento in denaro; di essersi fidato di Messina; di avere affidato alcuni lavori a Renergy per la particolarità della loro esecuzione; l'assenza di comprovata correlazione tra tangenti erogate e danno.

4. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione, nelle articolate conclusioni depositate in data 24/1/2025, chiedeva il rigetto dell'appello, confutando tutti i motivi di impugnazione.

5. Branchina Salvatore depositava, in data 31/1/2025, memoria difensiva, reiterando le argomentazioni contenute nell'atto di appello e confutando le conclusioni dell'Ufficio di procura generale.

6. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione depositava, in data 17/2/2025, memoria con la quale confutava le argomentazioni difensive di Branchina, contenute nella memoria depositata in data 31/1/2025.

* * *

7. Pedi Raffaello Giovanni, avvalendosi del patrocinio dell'avv. Antonino Pastore e dell'avv. Pierpaolo Lucifora, con atto di appello incidentale, depositato in data 18/9/2024, impugnava la sentenza in epigrafe indicata.

7.1. Con il primo motivo di impugnazione eccepiva il difetto di giurisdizione poiché Pubbliservizi s.p.a. non poteva considerarsi società *in house*, mancando il requisito del controllo analogo.

7.2. Con il secondo motivo di impugnazione eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità poiché la Procura della Repubblica di Catania, con nota del 12/07/2017, trasmetteva alla procura contabile le ordinanze cautelari riguardanti gli imputati, e, inoltre, Pubbliservizi, con nota del 23/10/2017, trasmetteva una relazione circostanziata sui fatti di causa, con la conseguenza che l'invito a dedurre, notificato il 05/12/2022, era tardivo.

7.3. Con il terzo motivo di impugnazione lamentava *"Assenza dell'elemento soggettivo e oggettivo della responsabilità erariale. Assenza del nesso di causalità. Mancata prova delle condotte contestate. Difetto di motivazione. Violazione dell'onere di allegazione*".

7.3.1. L'appellante sosteneva di non avere mai ricoperto all'interno della società alcun ruolo direttivo o di sovraordinazione gerarchica nei confronti degli altri convenuti nel giudizio contabile, tale da poter incidere sulle scelte gestionali, essendosi limitato ad obbedire agli ordini dei vertici aziendali, tanto da non avere adottato gli atti illegittimi di affidamento contestati; inoltre, era anche privo di poteri di

spesa.

7.3.2. Puntualizzava, come risultava dagli atti penali, di non essere stato destinatario di alcun bonifico bancario, né di altro tipo di regalia, con la conseguenza che nessun danno erariale, scaturito dalla percezione di tangenti, poteva essergli addebitato.

Analizzava, quindi, i singoli affidamenti contestati per affermare la sua estraneità ai fatti oggetto di causa, non avendo alcuna competenza in materia.

Inoltre, costituivano, al più, delle mere irregolarità amministrative, ma non una prova di partecipazione all'accordo criminoso, le seguenti contestazioni:

- l'affidamento di lavori ove, sulla base della relazione dell'ing. *Omissis*, altro dipendente di Pubbliservizi, aveva predisposto un preventivo di importo superiore di circa euro 3.000,00 a quello contenuto nel computo metrico;

- l'affidamento di due lavori che avrebbero potuto essere eseguiti in economia;

- la sottoscrizione di due atti di sottomissione che comportavano il superamento della soglia di euro 40.000,00.

Per il giudice di primo grado, invece, la semplice vicinanza alla *governance* di Pubbliservizi era stata ritenuta sufficiente per la sua responsabilità erariale, addirittura per tangenti, quando ancora sui fatti penali non era intervenuto alcun giudicato.

7.3.3. Con il terzo motivo di impugnazione si soffermava sulle movimentazioni finanziarie delle imprese Renergy e Light and Power,

per sottolineare di non avere mai ricevuto alcuna somma di denaro, tramite bonifici bancari.

Inoltre, il fatto di essere stato in constante rapporto con Trombetta, che informava i titolari delle ditte dello stato dei pagamenti, al di là della genericità della contestazione, con menomazione del diritto di difesa, non poteva comportare il sorgere di alcuna responsabilità erariale, non avendo percepito alcuna tangente.

In ultimo, con riferimento alle regalie per circa 24.000,00, di cui era stato beneficiario Messina, al di là della questione dell'insussistenza del danno erariale, non poteva essere chiamato "*a rispondere delle condotte tenute da altri, alle quali avrebbe anche assistito ma senza alcun apporto determinativo e volitivo*".

7.4. Con il quarto motivo di impugnazione, si lamentava della condanna ricevuta nonostante avesse risarcito, spontaneamente, Pubbliservizi s.p.a. e la Città metropolitana di Catania attraverso dei pagamenti di denaro (restituzione delle differenze retributive ricevute per effetto della progressione di livello e del costo di alcuni biglietti aerei), accettati in via una transattiva dalle controparti.

7.5. Con il quinto motivo di impugnazione, lamentava che la sentenza impugnata non si era pronunciata sulla richiesta di esercizio del potere riduttivo, tenuto conto del ruolo irrilevante ricoperto nella vicenda, nonché sui vantaggi conseguiti da Pubbliservizi a seguito dell'esecuzione dei lavori, avendo conseguito, in ogni caso, i propri fini istituzionali; chiedeva, altresì, che gli fosse riconosciuto il *beneficium excussions* nei confronti degli altri convenuti, "*tenuto conto del fatto*

che due dei quattro convenuti hanno rinunciato a difendersi, restando contumaci, considerati gli esiti del giudizio definito in sede penale".

7.6. In ultimo, chiedeva la sospensione del giudizio contabile in attesa della conclusione di quello penale.

8. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione, nelle articolate conclusioni depositate in data 24/1/2025, in via preliminare eccepiva, ai sensi dell'articolo 180 del codice di giustizia contabile, l'inammissibilità dell'appello per non essere stata depositata copia della sentenza impugnata; nel merito, ne chiedeva il rigetto, confutando tutti i motivi di impugnazione.

9. L'Ufficio di procura generale presso questa Sezione depositava, in data 20/2/2025, memoria con la quale riferiva che l'eccezione di inammissibilità non aveva ragion d'essere, essendo stata depositata la copia della sentenza impugnata.

10. All'udienza del 20/2/2025, le parti discutevano la causa e reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, gli appelli in epigrafe indicati, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del codice di giustizia contabile.

2. La sentenza impugnata, per quanto di interesse nel presente giudizio, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato Branchina Salvatore e Pedi Raffaello Giovanni, dipendenti di Pubbliservizi s.p.a., società *in house* della Città metropolitana di

Catania, al pagamento della somma di euro 229.926,00 in favore della citata società, in solido con Messina Adolfo Maria e Trombetta Alfio Massimo, rispettivamente presidente e consulente esterno, a titolo di danno da tangente, per avere concorso nell'affidamento diretto di lavori alle società Renergy, Light and Power e Ma.Gi. s.r.l., in cambio di utilità di diversa natura.

3. Avverso la predetta sentenza Branchina e Pedi hanno interposto appello, mentre deve ritenersi passata in giudicato nei confronti degli altri condannati in primo grado, Messina e Trombetta.

4. Ciò posto, occorre scrutinare le eccezioni preliminari, di cui al primo e secondo motivo di impugnazione dell'appello principale di Branchina e di quello incidentale di Pedi.

4.1. L'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata con la motivazione che Pubbliservizi s.p.a. non costituisce una società *in house* per mancanza del cosiddetto "*controllo analogo*", non è fondata, dovendosi confermare le ampie e condivisibili argomentazioni contenute nella sentenza del giudice di prime cure.

In disparte la circostanza che i giudici penali del processo conclusosi nei confronti di Messina e Trombetta hanno sostenuto, del tutto pacificamente, la natura *in house* della società in questione, così come la Sezione fallimentare del Tribunale di Catania nella sentenza n. 128 del 2018 che ne ha dichiarato lo stato di insolvenza, questo collegio decidente ritiene che sussistano tutti i requisiti di legge per confermare, anche in questa sede, la natura di società *in house* di Pubbliservizi s.p.a.: capitale interamente in mano pubblica (detenuto

per il 99,5% dalla Provincia regionale di Catania, oggi Città metropolitana di Catania e per lo 0,05% dall'Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania, finanziato, esclusivamente, dal Comune di Catania e in minima parte dallo Stato); svolgimento esclusivo dell'attività nei confronti dell'ente controllante; sottoposizione al controllo analogo.

Il motivo di doglianza si incentra, esclusivamente, sulla mancanza di quest'ultimo requisito, ovverosia il controllo analogo in quanto il socio pubblico, nella specie la Provincia regionale di Catania, secondo la prospettazione difensiva dell'appellante, non sarebbe stato intestatario dell'esercizio di poteri più pregnanti di quelli facenti capo, secondo il diritto comune, dall'assemblea dei soci.

Al di là della questione che tale tipo di controllo analogo è espressamente previsto nel contratto di servizio del 14/1/2014, in parte revisionato con l'atto aggiuntivo del 10/10/2014, stipulato tra la Provincia regionale di Catania e Pubbliservizi s.p.a., deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado non si è limitato ad addurre argomentazioni di carattere generale, ma ha analizzato (pagine 45 e 46) compiutamente l'atto costitutivo, lo statuto societario e soprattutto il suddetto contratto di servizio che pone precisi obblighi cogenti a carico delle parti, in particolare di quella societaria.

Né può ritenersi, come sempre paventato da Branchina, che la sussistenza del controllo analogo, inteso quale potere dell'ente controllante di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni maggiormente significative della società

controllata, non possa essere desunto anche dal contratto di servizio che pone a carico di quest'ultima gli obiettivi da raggiungere, con l'indicazione della tipologia di controlli, di natura preventiva e successiva, a cui deve sottostare per la verifica dei risultati da raggiungere.

Gli articoli 9, 10 e 11 del citato contratto di servizio, nonché l'articolo 7 del capitolato d'oneri a sua volta richiamato dal suddetto articolo 11, cui per economia espositiva si rinvia, elencano, minuziosamente, il tipo di controlli a cui era sottoposta Pubbliservizi s.p.a. al tempo dei fatti contestati: controlli di natura giuridico contabile, sulla qualità dei servizi, nonché sulla contabilità, con l'imposizione di stringenti obblighi informativi, verifiche periodiche e preventivi nullaosta che attribuzione al Servizio partecipate dell'ente controllante di un ruolo centrale nella gestione societaria al fine di consentire che l'attività sociale si esplicasse sempre in modo armonico e coordinato con quella amministrativa.

Se ne deduce, quindi, *ictu oculi* che i poteri esercitati dall'ente controllante erano molto penetranti nel campo della gestione e ben diversi, quanto ad estensione e incidenza, da quelli che l'assemblea generalmente esercita.

4.2. Occorre adesso esaminare l'eccezione di prescrizione che è parimenti infondata.

Branchina contesta che la costituzione di parte civile di Pubbliservizi s.p.a. nel processo penale possa avere efficacia interruttiva poiché non contiene alcuna quantificazione del danno

risarcibile, mentre Pedi pone l'attenzione sulla circostanza - evidentemente negando rilievo alla costituzione di parte civile - che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha trasmesso, con nota del 12/7/2017, le ordinanze di custodia cautelare, mentre Pubbliservizi s.p.a. ha inoltrato, in data 23/10/2017, una relazione circostanziata sui fatti di causa.

La costituzione di parte civile nel processo penale ha lo scopo precipuo e unico, al di là del suo contenuto, di ottenere il risarcimento del danno subito dalla persona offesa, come previsto dall'articolo 185 del codice penale, indipendentemente dal momento in cui avvenga la sua quantificazione, potendo questa essere effettuata anche in corso di giudizio (come per la costituzione di parte civile di Pubbliservizi s.p.a.); ne consegue che tale costituzione è da ritenersi, in ogni caso, atto idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale anche dell'illecito contabile, soprattutto nell'ipotesi in cui questo, come nella fattispecie in esame, coincida con i fatti posti a fondamento del processo penale.

Orbene, la costituzione di parte civile, come accertato nella sentenza impugnata, è avvenuta ad opera della Città metropolitana di Catania (con atto datato 19/1/2018) e di Pubbliservizi s.p.a. (con atto datato 21/12/2017), all'udienza del 22/1/2018, nel procedimento penale R.G.N.R. n. 14676/16 che vedeva imputati tutti i convenuti nel giudizio di responsabilità e, poi, condannati Messina e Trombetta; pertanto, al momento della notifica dell'invito a dedurre, ricevuto da Branchina il 30/11/2022 e da Pedi il 5/12/2022, il termine quinquennale

di prescrizione dell'illecito erariale, previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non era spirato.

Occorre, poi, ricordare che nei casi di danni derivanti da condotte illecite volte alla produzione di un unico evento pregiudizievole, la solidarietà tra i debitori, ai sensi dell'articolo 2055 del codice civile, implica che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, che avviene con la costituzione di parte civile, nei confronti di uno solo dei condebitori solidali interrompa la prescrizione anche nei confronti degli altri (*ex multis* Corte di cassazione n. 21049 del 2024).

5. Premesso quanto sopra, il collegio ritiene di soffermarsi su alcune questioni attinenti alle prove e alla loro valutazione, avendo entrambi gli appellanti lamentato, sotto diverse prospettive, la mancanza di un giudicato penale nei loro confronti e l'appiattimento della locale Sezione territoriale alle sentenze, divenute esecutive, emesse nei confronti di Messina e Trombetta.

5.1. Il giudice di primo grado, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, ha del tutto legittimamente posto a base del proprio convincimento le prove "*atipiche*", ovverosia le risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale sfociati, per quanto riguarda i correi Messina e Trombetta, nella sentenza n. 870 del 2018 del Tribunale di Catania, confermata sostanzialmente dalla sentenza n. 2402 del 2019 della Corte d'Appello, nonché dalla sentenza n. 37076 del 2021 della Core di cassazione; ha, quindi, ritenuto tali atti di indagine forniti dei requisiti di cui all'articolo 2729 del codice civile.

In particolare, è pacificamente riconosciuto che il giudice, nell'ambito della sua discrezionalità e in assenza di espresso divieto normativo, può utilizzare, stante il principio dell'unicità della giurisdizione, prove (consulenze tecniche, acquisizioni documentali, dichiarazioni testimoniali ecc…) raccolte anche in un diverso giudizio tra le stesse parti o altre parti, tanto più se il diverso giudizio ha ad oggetto la medesima situazione di fatto, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore decisivo per la definizione della causa (ex *plurimis* Cassazione n. 12508 del 2016 e n. 9242 del 2016).

Lo stesso dicasi, ovviamente, per i documenti provenienti dal procedimento penale, per le dichiarazioni rese in quella sede e nel corso delle indagini preliminari ancorché non confermate in dibattimento oppure rese da coimputati o da imputati in procedimento connesso (*ex multis* Cassazione n. 18025 del 2019).

Tale *modus operandi* non può ritenersi in contrasto con l'esercizio del diritto di difesa poiché il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (ex *muiltis* Corte di cassazione 2947 del 2023; n. 9055 del 2022; n. 35782 del 2022; n. 31600 del 2021); tali principi sono del tutto esportabili anche nel processo contabile (*ex plurimis* questa Sezione n. 17 del 2025; Sezione seconda n. 33 del 2025; Sezione terza n. 22 del 2025).

Aggiungasi che ulteriori elementi di prova per il presente giudizio

possono essere acquisiti anche dall'ordinanza cautelare del 26 giugno 2017 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che ha applicato agli odierni appellanti la custodia cautelare domiciliare.

5.2. Occorre aggiungere che il giudizio civile, pur se originato da quello penale perché riguardante gli stessi fatti, è governato da regole differenti tanto che in quest'ultimo per giungere ad una pronuncia di condanna occorre rispettare il canone "*al di là di ogni ragionevole dubbio*" mentre il primo è governato dal principio del "*più probabile che non*", anche nell'ipotesi in cui sia conseguenza dell'applicazione dell'articolo 622 del codice di procedura civile; lo stesso dicasi per quanto riguarda le regole che disciplinano il nesso causale ove il giudice civile non è tenuto ad applicare il criterio dell' "*elevato grado di credibilità razionale*" ma la diversa regola della cosiddetta "*probabilità relativa*" (Corte di cassazione, n. 10978 del 2023, n. 25885 del 2022, n. 22520 del 2019 e n. 15859 del 2019; Corte dei conti: Sezione seconda centrale d'appello n. 33 del 2025 e n. 294 del 2024; questa Sezione n. 66 del 2024).

Ciò non significa che nel processo contabile - certamente più affine a quello civile di danno in quanto l'illecito erariale, per le sue peculiarità normative, è ben differente da quello penale e può anche prescindere da quest'ultimo - vi siano meno garanzie rispetto a quello penale; è necessario solo prendere atto che ogni processo ha regole proprie pienamente compatibili con l'esercizio del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione.

6. Occorre adesso richiamare, brevemente, il quadro fattuale che emerge dai citati atti penali, abbondantemente richiamati sia nell'atto di citazione che nella sentenza impugnata, cui per economia espositiva si rinvia, al solo fine di meglio esaminare, senza inutili ripetizioni, i motivi di impugnazione proposti da Branchina e Pedi, in parte coincidenti.

6.1 Dall'interrogatorio del 29/11/2016 reso da Branchina in sede di indagini emerge che:

- con l'arrivo di Messina, quale presidente di Pubbliservizi s.p.a., molti dipendenti sono icenziati o demansionati, tra cui *Omissis* che diventa un suo sottoposto, mentre altri sono ricompensati con avanzamenti di carriera, tra cui Pedi (divenuto responsabile del settore PO2 in luogo di altro dipendente);

- *Omissis*, che è un suo amico, in diverse occasioni lo mette in guardia sulle anomale dinamiche aziendali con l'avvento di Messina;

- il consulente esterno Trombetta, l'*alter ego* di Messina, si reca "*più volte*" presso il suo ufficio per indicargli alcune ditte, tra cui Renergy, Light and Power e Ma.Gi., alle quali, in qualità di responsabile unico del procedimento, deve conferire gli "*affidamenti diretti*" per l'esecuzione di lavori, circostanza confermata dallo stesso Trombetta in sede di spontanee dichiarazioni rese al pubblico ministero il 31/1/2018, nonché da *Omissis* nelle dichiarazioni rese il 12/11/2016;

- alcune delle fatture emesse da Renergy sono di importo superiore a quello risultante dalle determine da lui sottoscritte e tale circostanza la riferisce al presidente Messina che, però, non adotta alcun

provvedimento;

- sottoscrive gli affidamenti diretti nella consapevolezza della loro illegittimità (circa l'illegittimità degli affidamenti ci sono anche le dichiarazioni di *Omissis* rese il 12/11/2016) e opera in tal senso per timore di essere demansionato o licenziato;

- le fatture emesse da Renergy e da Ma.Gi. sono pagate immediatamente, mentre altre imprese attendono i pagamenti per anni, come anche conferma Alfio Giuffrida, amministratore di fatto di Ma.Gi., nonché *Omissis* nelle dichiarazioni rese in data 21/10/2016.

6.2. Dall'interrogatorio del 12/11/2016, reso da *Omissis*, sempre in sede di indagini preliminari, emerge:

- il suo effettivo demansionamento;

- il fatto che almeno in un caso, presso l'ufficio di Branchina e alla presenza di quest'ultimo, sono affidati, su pressione di Pedi, lavori direttamente a Renergy anche se avrebbero potuto essere effettuati in economia;

- di mettere in guardia il Branchina attraverso un brusco colloquio telefonico;

- di ricevere da Pedi, per un lavoro da effettuare presso la caserma dei Carabinieri con una delle ditte del Trombetta, un preventivo di circa euro 3.000,00 superiore a quello redatto da lui stesso, "*con gli stessi criteri utilizzati per un altro lavoro nella Caserma approvatoci dalla Provincia con il Geom. Filosco*".

6.3. Dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche e ambientali emerge che:

- le imprese Renergy e Light and Power vengono regolarmente informate dei pagamenti da Trombetta, in constante contatto con Pedi;

- l'impresa Ma.Gi. riceve, parimenti, pagamenti preferenziali;

- Pedi, che condivide lo stesso progetto politico con Messina, in una conversazione con Trombetta e Giuffrida, quest'ultimo amministratore di fatto di Ma.Gi., discute di come simulare, in caso di controlli, la vendita di un'autovettura a Trombetta che, in realtà, gli è stata ceduta gratuitamente dallo stesso Giuffrida;

- Branchina si adirerebbe con Pedi e Trombetta per la presentazione di preventivi circa alcuni lavori da eseguire con un ricarico eccessivamente oneroso (conversazione tra Trombetta, Pedi e Giuffrida);

- una fitta rete di stretti legami e interessi tra Messina, Trombetta, Pedi e gli amministratori di fatto o di diritto delle ditte Renergy, Light and Power e Ma.Gi.

6.4. Dagli accertamenti bancari, analiticamente compendiati nell'annotazione di polizia erariale della Guardia di finanza, i cui esiti riepilogativi sono stati riportati nell'atto di citazione e condivisi dal giudice di primo grado, emerge un passaggio di fondi dalle ditte Renergy e Light and Power a Trombetta, anche mediante la moglie *Omissis*, che a loro volta in parte, poi, versano a Messina, oltre che prelievi in contanti, ricariche di carte prepagate e incassi di assegni in corrispondenza dei bonifici ricevuti dalle ditte in questione; gli accrediti di somme a Trombetta e alla moglie avvengono, in genere, dopo i pagamenti effettuati da Pubbliservizi s.p.a.

6.5. Inoltre, dalle intercettazioni ambientali, telefoniche e dalle dichiarazioni spontanee degli indagati e delle persone informate dei fatti emerge l'organizzazione della festa di compleanno di Messina a casa dell'amministratore di Ma.Gi., con relativo servizio di ristoro, l'acquisto di un rolex per tale occasione, con il pagamento delle quote non versate dagli invitati con denaro proveniente dal conto corrente della citata impresa Ma.Gi., pagamento di pranzi e voli aerei a favore di Pedi che risulta essere ben consapevole del sistema criminoso posto in essere.

7. Ricostruito sinteticamente in quadro fattuale di riferimento, il collegio esamina gli ulteriori motivi di impugnazione contenuti nell'atto di appello principale proposto da Branchina.

7.1. Con il terzo motivo di impugnazione, variamente articolato, lamenta l'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito erariale, ovverosia di essere rimasto estraneo al patto corruttivo, non avendo mai accettato alcuna utilità, nonché di avere sempre operato in maniera legittima e in buona fede.

7.1.2. Da quanto esposto sub 6), Branchina, anche per sua stessa ammissione, ha provveduto alla scelta delle imprese Renergy, Light and Power e Ma.Gi. - che hanno elargito denaro ed altre utilità per gli affidamenti ricevuti - su precisa indicazione di Trombetta che, a sua volta, ha agito per soddisfare i *desiderata* di Messina, così alterando la procedura di scelta del contraente, di sua esclusiva competenza, attraverso un uso distorto della discrezionalità amministrativa; egli, infatti, era ben consapevole del nuovo clima che

si era creato nell'ambiente di lavoro con l'arrivo di Messina, anche perché più volte messo in guardia dal suo amico *Omissis*, così come era altrettanto conscio che alcune delle fatture emesse da Renergy fossero di importo superiore a quello risultante dalle determine da lui stesso sottoscritte, nonché dei pagamenti preferenziali posti in essere e soprattutto della illegittimità delle determine adottate nei confronti delle imprese indicate da Trombetta; appare, quindi, in contrasto con gli atti di causa che egli fosse in buona fede, fidandosi dell'operato del presidente Messina.

Nonostante tale consapevolezza non si è opposto, in qualità di responsabile unico del procedimento e, quindi, di garante della regolarità amministrativa, né ha denunciato i gravi illeciti perpetrati, ma si è limitato, in alcuni casi a chiedere a Messina, senza ottenere alcuna risposta.

L'appellante ha agito in tal senso per un tornaconto personale, ovverosia per non perdere il posto di lavoro o l'incarico ricoperto; in altre parole, pur non avendo percepito denaro, come del resto riconosciuto dal pubblico ministero, ha ottenuto, comunque, altre utilità, consistite nella conservazione del proprio posto di lavoro e dell'incarico ricoperto, a differenza di *Omissis* e di altri dipendenti, e, per tale ragione, ha asservito la delicata funzione esercitata al soddisfacimento di interessi privati.

Errano, invece, i giudici di primo grado nel ritenere che Branchina avesse ottenuto il pagamento di biglietti aerei o l'assunzione di una certa *Omissis* poiché non oggetto di contestazione nell'atto di

citazione e, comunque, allo stato non provato; ciò, però, non influisce sulla correttezza della decisione finale adottata, avendo in ogni caso il predetto Branchina, come sopra esposto, ricevuto altre utilità.

In conclusione Branchina, come ampiamente sostenuto nella sentenza impugnata, era pienamente consapevole del patto corruttivo, al quale non si è opposto, ottenendo utilità, e ne era anche parte integrante poiché senza il suo apporto, ovverosia l'adozione delle determine contestate nell'atto di citazione, il proposito criminoso di Messina e Trombetta non si sarebbe potuto realizzare.

7.1.3. Il pubblico ministero, come messo in luce dai giudici di prime cure, ha contestato, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, specifici profili di illegittimità delle determine adottate.

Inoltre, il rispetto del principio di rotazione con riferimento agli altri affidamenti operati nei confronti di tante altre ditte nel biennio 2015/2016, non può certo rendere legittimo l'operato del Branchina per gli affidamenti alle ditte Renergy, Light and Power e Ma.Gi. in quanto il *focus* di questo giudizio deve essere posto sulle contestazioni attoree; poi, la circostanza che Renergy fosse l'unica a possedere le competenze tecniche necessarie per la manutenzione delle cabine elettriche, in disparte la mancanza di prova sul punto come sostenuto nella sentenza impugnata, è ininfluente ai fini del decidere poiché era compito del Branchina, nella qualità di responsabile unico del procedimento, segnalare la problematica per allargare il numero delle imprese allo scopo di garantire la trasparenza e l'efficienza all'azione amministrativa, piuttosto che assecondare i voleri di Messina nella

scelta delle imprese “*amiche*”.

Poi, il frazionamento di alcuni appalti, al fine di non superare la soglia di euro 40.000,00, che garantiva la scelta fiduciaria dell’impresa, con la sottoscrizione, in qualche caso, di atti di sottomissione ad opera di Messina, su indicazione di Trombetta o Pedi, non esclude la responsabilità di Branchina che, nella sua qualità di responsabile unico del procedimento, ha provveduto, a monte, all’affidamento di lavori alle imprese gradite al Messina, circostanza che ha costituito il presupposto, come meglio in prosieguo si esporrà, per il pagamento delle tangenti, con lievitazione dei costi.

Infine, per quanto riguarda l’estraneità di Branchina ai pagamenti preferenziali alle ditte di cui sopra, detta circostanza non può in alcun modo desumersi, come dallo stesso sostenuto, dalle dichiarazioni rilasciate, in data 25/10/2016, da *Omissis* poiché queste riguardano le carte prepagate; in ogni caso, Branchina, come sopra esposto, era ben consapevole dei suddetti pagamenti preferenziali a discapito di altre ditte.

7.1.4. Per quanto riguarda gli affidamenti di lavori con procedure negoziate, l’appellante sostiene che, in assenza - nell’elenco predisposto da Messina - di ditte aventi lo stesso codice ATECO richiesto dalle gare, ha invitato imprese operanti nel medesimo settore che, però, per loro iniziativa non hanno presentato offerte; in disparte quanto già esposto sub 7.1.3.), la mancanza del pertinente codice ATECO per le imprese invitate ha causato, di fatto, la loro mancata partecipazione, favorendo per tale ragione l’impresa Renergy, vicina al

Messina.

Con riferimento all'affidamento diretto dei lavori, l'appellante in vario modo cerca di porre in luce la correttezza formale o la propria estraneità, dimenticando, però, che le imprese beneficiarie erano state scelte da lui stesso, quale responsabile unico del procedimento, con un uso distorto e abnorme della discrezionalità amministrativa, per assecondare, pienamente, le richieste di Messina. In ogni caso, il requisito dell'urgenza (l'articolo 57, lettera c, del decreto legislativo n. 163 del 2006 parla di "*estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti*" e l'articolo 176 del decreto legislativo n. 207 del 2010 richiama "*circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio*") per ovviare alla pubblicazione del bando di gara è del tutto carente nella motivazione delle determine adottate e non può, certamente, identificarsi con la mera richiesta da parte dell'ente controllante di eseguire urgentemente i lavori; inoltre, nelle determine adottate è anche carente la motivazione per ricorrere all'articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006 che indicata la casistica per la quale si può procedere in economia, sempre sul presupposto dell'impossibilità di agire per le vie ordinarie.

7.2. Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale, ovverosia il dolo o la colpa grave.

Tale motivo appare del tutto infondato, per le argomentazioni sopra esposte, che dimostrano un pieno coinvolgimento di Branchina nel sodalizio criminale che ha causato danni economici, come sempre

in prosieguo meglio si argomenterà, a Pubbliservizi s.p.a.

7.3. Con il quinto motivo di impugnazione, contesta la sussistenza del danno da tangente, sia perché questo può essere ravvisato solo in capo ai beneficiari delle dazioni illecite di denaro, sia per la mancanza di prova.

7.3.1. In linea generale la dazione di denaro o altra utilità che l'imprenditore, operatore economico che svolge la propria attività al fine di conseguire un utile di impresa, concorda con il dipendente pubblico corrotto per la partecipazione e l'aggiudicazione di lavori, costituisce, certamente, per costui un costo occulto che secondo *l'id quod plerumque accidit* è traslato sul prezzo di aggiudicazione, con aggravio di costi ingiustificati per l'amministrazione; il danno in questione è, di norma, almeno pari - salvo casi particolari - alla illecita dazione di denaro o di altra utilità, ovverosia al costo sopportato; in altre parole, può ritenersi che i corruttori possano sempre trarre un vantaggio economico illecito superiore a quanto corrisposto illegalmente ai funzionari pubblici e che, in corrispondenza della predetta dazione monetaria, si produca un danno per l'amministrazione poiché la tangente costituisce una vera e propria componente, sia pure illegittima, del prezzo di aggiudicazione dell'appalto (*ex multis* Corte dei conti, Sezione terza centrale d'appello n. 64 del 2024, Sezione prima centrale d'appello n. 29 del 2022).

Da quanto detto deriva che del danno in questione devono essere chiamati a rispondere non solo coloro che hanno ricevuto concretamente il denaro, ma anche coloro che con il loro operato

hanno contribuito, anche solo avallandolo, al fenomeno corruttivo, ricevendo in cambio una qualsiasi utilità, come nella fattispecie in esame il mantenimento del proprio posto di lavoro.

Deve, poi, considerarsi che nel caso *de quo* il danno da tangente non è *in re ipsa* poiché vi sono elementi dai quali ritenere, ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile, che il pagamento delle tangenti da parte delle imprese abbia comportato una lievitazione ingiustificata dei costi; all'uopo, oltre all'*id quod plerumque accidit*, acquisisce rilievo la dichiarazione resa da Reitano secondo cui la quota richiesta da Messina e da Trombetta per l'aggiudicazione dei lavori era pari al 50% del loro valore, con la conseguenza che una percentuale così elevata non può ritenersi detratta dall'utile di impresa che, praticamente, non solo verrebbe azzerato, ma addirittura comporterebbe una produzione sottocosto; sul punto, nell'atto di citazione, così come nella sentenza impugnata, sono ricostruiti tutti i passaggi di denaro, nonché quantificate le diverse utilità ricevute, quale prezzo della corruzione.

Inoltre, è lo stesso Branchina a riconoscere, non solo, che in alcuni casi i lavori affidati erano di importo superiore a quello contenuto nelle determine da lui stesso redatte, ma anche ad adirarsi con Pedi e Trombetta per avere presentato preventivi per lavori con un ricarico eccessivamente oneroso (conversazione tra Trombetta, Pedi e Giuffrida).

Né può ritenersi, come sempre sostenuto da Branchina, che il danno non sussisterebbe per il fatto che, in taluni casi, le imprese partecipano alle gare presentando offerte sottocosto per mantenere

alto il fatturato e continuare a partecipare alle commesse pubbliche; di tale evenienza non vi è alcun indizio nel compendio probatorio in atti.

In conclusione, la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, ha fatto buon governo dei principi sopra esposti.

7.3.2. Non può essere accolta la domanda formulata in via subordinata, ovverosia la riduzione del 70% dell'importo risarcitorio richiesto in quanto, come sopra esposto, appare corretta la quantificazione del danno; del resto, anche le utilità riconosciute a Messina e Trombetta dall'impresa Ma.Gi. hanno comportato un esborso economico, consistito nei costi per l'organizzazione della festa di compleanno del primo, per l'acquisto del regalo, per il valore della macchina concessa in uso, per i pranzi offerti e i biglietti elargiti, che sono quantificati in euro a 24.200,00.

7.4. Con il sesto motivo di impugnazione, chiede che venga esclusa la condanna solidale.

Tale richiesta non può essere accolta poiché il vincolo della solidarietà sussiste, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*quinques*, della legge n. 20 del 1994, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, vi sia stato un comportamento doloso.

7.5. Con il settimo motivo di impugnazione, chiede l'esercizio del potere riduttivo.

Il collegio ritiene di non accogliere tale domanda, tenuto conto sia del comportamento doloso posto in essere, sia del grave quadro di illegalità in cui ha operato l'appellante.

8. Occorre adesso esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione proposti da Pedi Raffaello Giovanni nell'atto di appello incidentale, con la precisazione che l'avv. Pierpaolo Lucifora non risulta ammesso al patrocinio innanzi la Corte di cassazione, così come prescrive l'articolo 190, comma 2, del codice di giustizia contabile; tuttavia, non vi è stato alcun *vulnus* al diritto di difesa, né l'appello deve essere dichiarato inammissibile poiché Pedi è assistito anche dall'avv. Antonino Pastore, munito di detto patrocinio.

8.1. Con il terzo motivo di impugnazione, variamente articolato, lamenta la mancanza dell'elemento soggettivo ed oggettivo dell'illecito erariale, del nesso causale, nonché l'assenza di prove.

8.1.1. In particolare, sostiene di non avere ricoperto alcun ruolo direttivo all'interno di Pubbliservizi, essendosi limitato ad obbedire agli ordini dei vertici aziendali, tanto da non avere sottoscritto alcuna determina di affidamento dei lavori.

8.1.1.1. Come posto in luce nella sentenza impugnata e come risulta dagli atti di causa, Pedi, che era stato promosso dal presidente Messina, con cui condivideva anche il progetto politico, a responsabile della posizione organizzativa 2, sovrintendeva l'ufficio che si occupava dell'affidamento dei lavori (in altri termini, era il funzionario responsabile del settore in cui i lavori dovevano essere svolti e, in alcuni casi, anche componente della commissione di gara) e, dunque, ha svolto un ruolo chiave nella vicenda in esame, come risulta dalle seguenti circostanze:

- è stato l'intermediario tra il vertice della società, rappresentato da

Messina e da Trombetta, e quello burocratico, rappresentato da Branchina, assicurandosi che questi affidasse i lavori alle ditte vicine al presidente e lamentandosi, poi, del fatto che Branchina si fosse adirato per la presentazione di offerte eccessivamente gonfiate;

- è stato in constante contatto con Trombetta per informarlo dei pagamenti preferenziali alle citate ditte, circostanza che al di là della sussistenza di poteri di spesa, denota una piena consapevolezza dei fini criminosi perseguiti dalla consorteria e la sua partecipazione alla stessa;

- è stato fortemente legato a Trombetta e Reitano, convogliando le scelte di Branchina su Renergy, come emerge dalle dichiarazioni rese dai dipendenti *Omissis* e *Omissis*;

- ha sottoscritto, in alcuni casi, gli atti di sottomissione con le ditte, con superamento della soglia complessiva di euro 40.000,00, circostanza che non può esse degradata a mera irregolarità;

- infine, come emerge dalle dichiarazioni di Giuffrida, amministratore dei Ma.Gi., rese il 12/12/2016, "*era più volte presente a questi incontri ed era a conoscenza del fatto che mi chiedessero somme per ricevere pagamenti*".

La sua piena partecipazione al sodalizio criminoso, come riconosciuto dal giudice di primo grado, emerge anche da ulteriori elementi: si è preoccupato - come si apprende dalle intercettazioni - che questo non venisse scoperto, dando ai suoi interlocutori precisi suggerimenti, oppure rammaricandosi per la poca accortezza utilizzata in talune circostanze.

8.1.1.2. Pedi, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, pur non ricevendo direttamente dalle ditte somme di denaro, come Messina e Trombetta, ha beneficiato di concrete utilità: ha ottenuto, come risulta dagli atti, non solo la conservazione del posto di lavoro, a differenze di altri dipendenti, ma anche e soprattutto un avanzamento rispetto all'incarico in precedenza ricoperto, a discapito di altro dipendente (*Omissis*); inoltre, ha beneficiato di pranzi gratuiti presso il Tortellino e il bar Ernesto, nonché di biglietti arerei.

8.2. Con il quarto motivo di impugnazione, lamenta che nonostante avesse risarcito gli enti danneggiati (con il pagamento per ciascuno di una somma pari ad euro 3.000,00), tramite apposita transazione, i giudici di prime cure lo hanno lo stesso condannato.

Non vi è dubbio che il pagamento effettuato da Pedi non attenga al profilo di danno subito dall'amministrazione, ovverosia il sovrapprezzo pagato per l'esecuzione di lavori (il cosiddetto danno da tangente), bensì sia stato effettuato, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 322-*quater* del codice penale, cioè a titolo di "*riparazione pecuniaria*", rimanendo in ogni caso impregiudicato, come espressamente sancito da tale norma, il diritto al risarcimento de danno, diritto che è stato esercitato, in questa sede, dal pubblico ministero contabile; ciò del resto si evince anche dalla dichiarazione, datata 10/6/2019, del legale rappresentante di Pubbliservizi s.p.a. con la conseguenza, però, che l'affermazione ivi contenuta, "*di non avere più nulla a pretendere a titolo di risarcimento materiale e morale*", è del tutto irrilevante nel presente giudizio.

8.3. Con il quinto motivo di impugnazione, lamenta il mancato esercizio del potere riduttivo, nonché la mancata applicazione dell'istituto della *compensatio lucri cum damno* e del *beneficium excussionis*.

8.3.1. Innanzitutto, la natura dolosa del danno e il grave contesto criminale nel quale ha operato, come già sopra esposto, non giustifica l'esercizio del potere riduttivo.

8.3.2. Poi, nella responsabilità amministrativa la *compensatio lucri cum damno*, prevista dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge n. 20 del 1994, opera solo quando il danno e il vantaggio sono conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, che deve essere idoneo a produrre entrambi gli effetti: il danno risarcibile, quindi, deve configurarsi quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti.

Orbene, nel presente giudizio il danno contestato riguarda il maggiore e ingiustificato costo che Pubbliservizi s.p.a. ha sopportato per l'esecuzione dei lavori, costo che non è in alcun collegamento causale con il beneficio dell'avvenuta esecuzione degli stessi; i lavori in questione, infatti, avrebbero dovuto essere realizzati senza la traslazione dell'importo delle tangenti pagate sul prezzo corrisposto.

8.3.3. Infine, il *beneficium excussionis* non è previsto dal suddetto articolo 1, comma 1-*quinquies*, della legge n. 20 del 1994 che introduce, in caso di condotta dolosa, il vincolo della solidarietà.

8.4. La richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione di quello penale, al di là dell'infondatezza, stante

l’autonomia del giudizio contabile da quello penale, deve essere dichiarata inammissibile, giusta l’articolo 193 del codice di giustizia contabile, che vieta la proposizione in appello di domande nuove; non risulta che tale richiesta sia stata formulata in primo grado.

9. In conclusione, il collegio rigetta sia l’appello principale di Branchina che l’appello incidentale di Pedi e conferma la sentenza impugnata.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe,

- rigetta l’appello principale di Branchina Salvatore e l’appello incidentale di Pedi Raffaello Giovanni, con conseguente conferma della sentenza n. 223 del 2024 della locale Sezione territoriale di primo grado;

- condanna gli appellanti Branchina e Pedi a pagare le spese di causa a favore dello Stato che liquida, rispettivamente, in euro 96,00 e in euro 64,00.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.

L’Estensore	Il Presidente
Dott. Giuseppe Colavecchio	Dott. Vincenzo Lo Presti
F.to digitalmente	F.to digitalmente

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 18/03/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente